



REGOLAMENTO DI FRUIZIONE DELLA RISERVA NATURALE INTEGRALE
“COMPLESSO SPELEOLOGICO VILLASMUNDO – S. ALFIO” (MELILLI, SR)
ZONA B

Art. 4. - Accesso e modalità di fruizione della zona B (epigeo)

- 4.1. L'accesso alla Riserva per scopi di fruizione è consentito solo a piedi lungo i percorsi appositamente indicati e segnalati.
- 4.2. L'Ente Gestore può temporaneamente impedire l'accesso a determinate zone a fini di conservazione; tali zone saranno opportunamente indicate con apposite tabelle e/o delimitate con nastri in materiale plastico.
- 4.3. Le comitive organizzate e le scolaresche possono effettuare la visita guidata della Riserva in due gruppi di non più di 28 persone accompagnati dal personale in forza all'Ente gestore, avente le funzioni di vigilanza e di guida. A tale scopo le visite, con cadenza trisettimanale, devono essere prenotate e concordate con almeno 15 gg. di anticipo.

I gruppi di qualsivoglia genere sono tenuti a presentare domanda scritta, inviata via fax (0956139262) o e-mail (visite.cutgana@unict.it), secondo il format fornito dall'Ente. In tale richiesta dovranno essere indicati:

- il nome del gruppo, l'associazione di appartenenza, la scuola;
- la data e l'ora dell'ingresso in Riserva;
- le finalità e le motivazioni della visita;
- la copertura assicurativa con cui sono tutelati i partecipanti;
- nome, cognome, numero di telefono del responsabile dell'attività in loco, che prima dell'ingresso in Riserva dovrà sottoscrivere, insieme ai partecipanti, una liberatoria valida ai sensi di legge.

L'Ente gestore darà risposta alla richiesta inoltrata nei tempi congrui per consentire la visita.

L'Ente gestore si riserva di negare l'accesso per cause di forza maggiore. L'Ente gestore declina ogni responsabilità per qualsiasi sinistro che possa verificarsi.

I visitatori della Riserva sono tenuti a indossare abbigliamento idoneo all'attività escursionistica: scarpe da *trekking*, pantaloni lunghi e cappellino.

- 4.4. I visitatori della Riserva sono tenuti a consumare i pasti (pic-nic, colazioni a sacco) esclusivamente nelle aree attrezzate e nelle zone di sosta appositamente predisposte.

Art. 5. - Divieti finalizzati alla tutela dell'epigeo

- 5.1. È vietato l'abbandono, anche temporaneo, di qualunque tipo di rifiuto e versare liquidi di qualunque genere sul terreno, nei torrenti, nelle fratture, nelle doline.
- 5.2. L'accensione di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell'anno.



Regione Siciliana
Assessorato Territorio e Ambiente – Servizio IV

- 5.3. È vietato gridare, schiamazzare e produrre rumori tali da creare disturbo alla fauna e alla quiete pubblica.
- 5.4. È vietato praticare il campeggio o il bivacco.
- 5.5. È vietato il danneggiamento delle attrezzature, degli arredi e delle infrastrutture a tutela e a servizio dell'area protetta.
- 5.6. Sono vietate le attività assimilabili alla guerra simulata (*softair*) e ai giochi di ruolo.
- 5.7. Sono vietati l'asportazione, la distruzione e il danneggiamento di qualsiasi specie di flora, a eccezione delle operazioni agrarie e forestali di manutenzione ordinaria realizzate su indicazione dell'Ente gestore e delle finalità di ricerca.
- 5.8. La raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco è vietata secondo l'art. 5 della L.R. n. 3 dell'1/02/2006. La raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco è consentita solo per fini scientifici nei tempi e nei modi decisi dall'Ente Gestore nell'ambito di programmi di ricerca e di monitoraggio ambientale concordati con l'Ente stesso.
- 5.9. Sono vietate l'attività venatoria e qualunque forma di cattura, asportazione e uccisione di qualsiasi specie di fauna selvatica (vertebrati e invertebrati).
- 5.10. È vietata l'introduzione di specie vegetali e animali alloctone.
- 5.11. È vietato asportare e danneggiare campioni di roccia, fossili, minerali, materiali archeologici e paleontologici.
- 5.12. È vietata l'arrampicata su roccia al fine di non arrecare disturbo all'avifauna presente in Riserva, danneggiare le pareti rocciose e per motivi di sicurezza.
- 5.13. È vietato danneggiare con scritte, incisioni, intagli o in qualsiasi altro modo rocce, alberi o manufatti.
- 5.14. È vietata l'introduzione di armi da fuoco, munizioni, esplosivi.
- 5.15. È vietato esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale dei luoghi quali automobilismo, motociclismo, motocross, *trial*, *quad*, *mountain bike* e deltaplanismo, ecc.
- 5.16. La circolazione dei mezzi motorizzati è consentita solo ai mezzi di servizio, a quelli di soccorso e a quelli autorizzati.
- 5.17. È vietato prelevare acqua dai torrenti e dalle pozze temporanee.
- 5.18. È vietata ogni altra attività non espressamente consentita dal presente Regolamento.